Ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Bollettino ufficiale 7/09,16/09, 12/11, 01/13, 02/18) e della disposizione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (”gazzetta ufficiale” numero 21/2018) del 9 maggio 2018, di seguito: Legge) e delle disposizioni del Regolamento **(EU) numero 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi (di seguito: Regolamento), la Città di Pola in qualità di titolare del trattamento emana il seguente**

**REGOLAMENTO**

**SULL’UTILIZZO DEL SISTEMA DI POSIZIONAMENTO GLOBALE (GPS)**

**Articolo 1**

1. L'uso del sistema GPS ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento si riferisce alla raccolta e all'ulteriore trattamento dei dati personali che include il monitoraggio del movimento dei dipendenti in relazione a:

- gestione dei veicoli a motore,

- dispositivi di ordine di traffico,

con cui si creano evidenze registrate che sono o sono destinate a far parte del sistema di archiviazione.

**Articolo 2**

(1) Con il presente Regolamento sull'uso del sistema GPS di cui all'articolo 1 del presente Regolamento si stabilisce e determina:

1. scopo e ambito dei dati raccolti,
2. uso e utilizzo dei dati raccolti dal sistema GPS, e
3. il modo e tempo di conservazione dei dati.

(2) Nel raccogliere, archiviare, conservare e utilizzare i dati raccolti dal sistema GPS, il Titolare del trattamento è tenuto a proteggere i dati in conformità con il regolamento, la legge e altre normative.

**Articolo 3**

(1) Il sistema GPS si attua esclusivamente ai seguenti scopi:

1. sicurezza delle persone che si trovano nelle macchine di servizio, (controllo di gestione della macchina) e degli utenti dei sistemi dei vigili urbani
2. sicurezza dei beni
3. migliore organizzazione del lavoro

allo scopo di ridurre il rischio di esposizione dei dipendenti e aumentare la sicurezza nonché le proprietà derivanti da furti, estorsioni, danneggiamenti, distruzione e simili e di migliorare l'organizzazione del lavoro come uso efficiente ed economico di veicoli e dispositivi.

(2) Il Titolare del trattamento può utilizzare i dati ottenuti utilizzando il sistema GPS solo per gli scopi specificati al comma 1 del presente articolo.

(3) Il sistema GPS (elaborazione dei dati tramite il sistema GPS) non deve essere in conflitto o superare gli interessi dell’interessato.

(4) I dati registrati e evidenziati dal sistema GPS possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del comma 1 del presente articolo.

**Articolo 4**

(1) I dati ripresi si registrano e conservano al massimo trenta giorni dal giorno della creazione e in seguito al termine menzionato si cancellano permanentemente, a meno che non sia previsto in base alla legge in vigore e/o in base a una prescrizione di legge un periodo di conservazione più lungo o se rappresentano una prova giudiziale, amministrativa, arbitraria e legata a qualche altro procedimento equivalente.

(2) In caso di necessità giustificata e ai fini della prova, in ciascun caso specifico, si può decidere di mantenere i dati più a lungo del tempo specificato nel precedente paragrafo del presente articolo.

(3) Le registrazioni con cui si dimostra una violazione dello scopo verranno archiviate per un periodo di un anno dalla data di archiviazione della registrazione, fino a quando sarà necessario.

**Articolo 5**

(1) Il Titolare del trattamento ha l’obbligo di:

* stabilire con una delibera la lista dei veicoli e dispositivi in cui è incorporato il sistema GPS
* contrassegnare il veicolo e il dispositivo in cui è installato il sistema GPS.

(2) L'avviso sul veicolo e sul dispositivo deve essere apposto in una posizione ben visibile.

(3) L’informazione del comma precedente del presente articolo del Regolamento deve contenere tutte le informazioni rilevanti in conformità con la disposizione dell’articolo 13 del Regolamento, un'immagine particolarmente semplice e comprensibile con un testo che fornisce le seguenti informazioni agli interessati / utenti:

1. che il veicolo e il dispositivo è dotato del sistema di controllo GPS,
2. i dati del titolare del trattamento,
3. i dati di contatto tramite i quali l’interessato può realizzare i propri diritti.

(4) I dati personali raccolti da un sistema di protezione tecnica al di fuori del loro uso legale non possono essere utilizzati.

(5) La visione delle registrazioni (accesso ai dati personali raccolti tramite il sistema GPS) è consentita solo alle persone responsabili del Titolare del trattamento e alle persone da questi appositamente designate, che non possono utilizzare le registrazioni per scopi diversi da quelli specificati nell'articolo 2 del presente Regolamento.

**Articolo 6**

(1) Il sistema GPS deve essere protetto dall'accesso da parte di persone non autorizzate.

Il Titolare del trattamento è tenuto a stabilire un sistema di registrazione automatica per evidenziare l'accesso ai filmati del sistema GPS che includerà l'ora e il luogo di accesso e i dati/distintivo delle persone che hanno avuto accesso ai dati raccolti attraverso il sistema GPS.

(3) L'accesso ai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo è consentito agli organismi statali competenti nell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della sfera di applicazione prevista dalla legge.

**Articolo 7**

(1) Il Titolare del trattamento può disporre del sistema GPS in veicoli e dispositivi di proprietà e / o affittati e / o noleggiati e il dipendente, al momento del prelievo di un veicolo e di un dispositivo, deve essere a conoscenza che il veicolo e il dispositivo sono dotati di un sistema GPS.

**Articolo 8**

(1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale”.

CLASSE: 022-05/18-01/140

N.PROT:2168/01-01/-02-0206/-18-1

Pola, 24/05/2018

LA **VICESINDACO**

**Elena Puh Belci, f.to**